

COMPETENZE

Art. 9 L.R. 6.12.1994, n. 91
Presidente.

1. Il presidente è eletto dal Consiglio regionale, su terna di nominativi di soggetti aventi gli stessi requisiti di cui all'art. 7, comma 1, lett. c), formata dalla Giunta regionale d'intesa con l'università.
2. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Azienda, convoca il Consiglio di amministrazione, fissandone l'ordine del giorno, e lo presiede.
3. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il presidente viene sostituito nelle suddette competenze dal vice presidente.